

Tribunale di Mantova, 5 maggio 2009 – Est. Aliprandi.

Comunione legale – Creditore particolare di uno dei coniugi – Espropriazione – Pignoramento dell'intero bene oggetto della comunione legale – Necessità.

L'espressione figurante nell'art. 189 codice civile, secondo cui i creditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione "fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato" sta a significare che al creditore particolare potrà essere assegnata solo la metà del ricavato ma non è indicativa della circostanza che la comunione legale sia assimilabile ad una comunione ordinaria per quote e che dunque il creditore possa pignorare la metà dei beni appartenenti alla comunione legale; è invece necessario che il creditore procedente pignori l'intero bene, atteso che la norma prevede che il creditore possa soddisfarsi sui beni della comunione senza specificazione alcuna e che tale soluzione appare coerente con la previsione dell'art. 192 c.c., il quale impone a ciascuno dei coniugi l'obbligo di rimborsare alla comunione (e non all'altro coniuge) il valore dei beni di cui all'art. 189 c.c. e non già la quota espropriata pari alla metà di ogni singolo bene aggredito in via esecutiva. Qualora poi il procedente pignori la quota di metà, si dovrà dar corso all'ordinario giudizio divisionale. (mb)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

il giudice

- a scioglimento della riserva che precede;
- letta l'opposizione ex art. 619 c.p.c. avanzata da N. M. A. con la quale era chiesta la declaratoria di inefficacia dell'atto di pignoramento notificato ad istanza di B. A. M. C. Coop. C. s.c.p.a. al coniuge C. R., esecutato nella procedura iscritta al n. 182/08 R.G. Es.;
- dato atto che nel ricorso introduttivo l'opponente N. asseriva di essere comproprietaria dei beni immobili siti in M. alla via F. n. 7 censiti al N.C.E.U. al foglio 54, particelle n. 405 sub. 34 e 52 e particella n. 406 sub. 45 – compendio costituente il lotto 1 delle relazione di stima a firma del dott. G., in quanto ricadenti nella comunione legale;
- esaminata la comparsa di costituzione e di risposta della banca procedente;

OSSERVA

Con sentenza del 17.03.1988 n. 311, la Corte Cost., chiamata a pronunciarsi circa gli asseriti profili di legittimità costituzionale dell'art. 184 c.c. sollevati dal Tribunale di Bari, affermava che la disciplina della comunione legale risulta per struttura normativa difficilmente riconducibile a quella ordinaria. Asseriva la Consulta che mentre la comunione ordinaria è una comunione per quote, quella legale ne è sprovvista con la conseguenza che, nella prima, le quote sono oggetto di un diritto individuale di singoli partecipanti e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103 c.c.) nella seconda i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione ex art. 189 secondo comma c.c.

Nella comunione legale, la quota non è elemento strutturale, ma ha solo la funzione di stabilire la misura entro cui i beni possono essere aggrediti dai creditori particolari ex art. 189 c.c., la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso la comunione ed infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi e i loro eredi (art. 194 c.c.)

Chiarita la differenza ontologica tra le due tipologie di comunione, occorre poi verificare la tipologia di debito azionato.

Qualora l'obbligazione sia stata contratta congiuntamente da entrambi i coniugi, i creditori possono aggredire i beni della comunione senza alcuna sorta di limitazione ex art. 186 lett. d) c.c.; qualora l'obbligazione sia stata contratta da un solo coniuge nell'interesse della famiglia, vige il principio secondo cui l'altro coniuge non diviene coobbligato solidale, rilevando solo il diverso profilo dell'invocabilità da parte del terzo creditore della garanzia dei

beni della comunione ovvero del coniuge non stipulante (cfr. Cass. 4.06.1999 n. 5487, Cass. 18.06.1990 n. 6118).

IL CASO.it

Al di fuori delle due ipotesi indicate, i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino alla corrispondenza del valore della quota del coniuge obbligato. E' dunque evidente che, in questo caso, si discute non tanto di obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia, ma per ragioni diverse, tanto che la citata norma consente ai creditori particolari di ciascun coniuge di aggredire in via sussidiaria i beni della comunione.

Le sezioni unite, con sentenza 7.08.1988 n. 7640, hanno chiarito che, in caso di inadempimento del coniuge obbligato, l'esecuzione su uno o più beni della comunione, aggrediti per l'intero, è legittima, ma fino al valore corrispondente a quello spettante sull'intera massa comune al coniuge debitore, e tanto a prescindere che l'obbligazione nasca da contratto o da fatto illecito.

In altri termini, il creditore particolare di uno dei coniugi per qualsiasi tipologia di credito, anche se sorto prima del matrimonio, può aggredire i beni della comunione per l'intero, ma potrà logicamente soddisfarsi solo sulla metà del ricavato.

Alla luce dei rilievi che precedono, pertanto, non si può affermare l'illegittimità del pignoramento per l'intero di un bene compreso nella comunione essendo di contro onere dell'altro coniuge indicare gli eventuali altri e diversi beni di proprietà esclusiva dell'obbligato sui quali i creditori possono utilmente soddisfare le rispettive ragioni di credito.

Nel caso concreto, la banca procedente agisce in via esecutiva per un credito di € 644.305,13 portato da un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Mondovì sulla scorta di due contratti di finanziamento in conto corrente.

Dal contesto del titolo non si evince in quale delle tre categorie sopra delineate rientri il debito contratto da G. R., pur tuttavia, anche a voler ritenere che si tratti di un credito personale della banca sorto per esigenze diverse da quelle familiari, resta il dato che i beni della comunione rispondono in via sussidiaria per l'adempimento, sebbene nei limiti della quota di spettanza del marito.

Come già precisato, trattandosi di responsabilità sussidiaria dei beni della comunione, l'altro coniuge è abilitato ad indicare eventuali diversi beni di proprietà dell'obbligato, ma nel caso concreto detta indicazione non è stata fornita.

Va altresì precisato che l'espressione indicata nell'art. 189 c.c. "fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato" sta a significare che al creditore particolare potrà essere assegnato solo la metà del ricavato (mentre la restante metà andrà logicamente versata al coniuge non debitore), ma, a parere dell'odierno decidente, non è indicativa della circostanza che la comunione legale sia assimilabile ad una comunione ordinaria per quote e che dunque il creditore possa pignorare la metà dei beni (siano essi mobili o immobili) appartenenti alla comunione legale.

L'opzione interpretativa della necessità di pignorare l'intero bene appare più conforme al dettato legislativo laddove è scritto che il creditore può soddisfarsi sui beni della comunione senza specificazione alcuna ed appare altresì coerente con la previsione dell'art. 192 c.c. che impone a ciascuno dei coniugi l'obbligo di rimborsare alla comunione (e non all'altro coniuge) il valore dei beni di cui all'art. 189 c.c. e non già la quota espropriata pari alla metà di ogni singolo bene aggredito in via esecutiva.

Va inoltre sottolineato che, qualora si ritenesse praticabile l'espropriazione della quota del 50% dei beni in comunione legale resterebbe da affrontare il problema della sorte della restante metà non espropriata di spettanza del coniuge non obbligato. **IL CASO.it**

A tale quesito sono state offerte tre possibili soluzioni: a) tale quota resta in comunione, ma di proprietà esclusiva del coniuge non soggetto ad esecuzione; b) la quota rimanente è compresa nella comunione legale, c) la quota è attribuita in proprietà esclusiva all'altro coniuge con conseguente scioglimento parziale della comunione. Ognuna di queste soluzioni presta il fianco a critiche difficilmente superabili: la prima appare in contrasto con il principio della parità delle quote sancita dall'art. 210 c.c. e finirebbe con l'introdurre nella comunione legale uno o più soggetti estranei ad essa che non condividono la finalizzazione del bene ai bisogni della famiglia; la seconda soluzione comporterebbe la violazione dell'art. 189 c.c. in quanto la quota ricadente ex novo in comunione sarebbe nuovamente passibile di espropriazione; la terza soluzione comporterebbe la creazione di un'altra categoria di beni personali non prevista dall'art. 179 c.c.

A conforto che sia preferibile l'opzione interpretativa data, ossia che il creditore particolare di uno solo dei coniugi pignorare il bene della comunione per l'intero, milita pure la considerazione che l'obbligazione di rimborso prevista dall'art. 192 c.c. sarebbe priva di significato qualora si potesse attribuire al coniuge non espropriato la titolarità esclusiva della quota non espropriata.

IL CASO.it

Solo partendo da tali dati si comprendono le affermazioni contenute in alcune pronunce di merito, tra cui la sentenza del Trib. Roma 28.1.12.2005 menzionata da parte opposta nella sua comparsa che richiama un precedente dello stesso ufficio del 25.03.1999 e Trib. Modena 22.03.2005.

Nonostante quanto premesso, nei vari uffici giudiziari vigono prassi diversificate: alcuni giudici dell'esecuzione immobiliare addirittura rigettano l'istanza di vendita se il creditore procede al pignoramento della quota di un mezzo di un bene appartenente alla comunione legale asserendo che si tratterebbe di bene inesistente; in altri uffici, tra cui quello di Mantova, normalmente il creditore procedente pignora la quota di un mezzo del proprio debitore e la procedura esecutiva ha il suo normale corso con il trasferimento di quanto pignorato (frequentemente ad un familiare), come se si trattasse di una comunione ordinaria.

Tale ultimo modus operandi dovrà essere rivisto.

Sarà necessario che il creditore procedente pignori i beni compresi nella comunione legale per l'intero, con onere di produrre un estratto dell'atto di matrimonio e la documentazione catastale ed ipotecaria ex art. 567 c.p.c. anche in relazione al coniuge non debitore, stante la necessità di cancellare nel decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. tutte le iscrizioni ipotecarie, comprese quelle eventualmente eseguite dai creditori particolari del coniuge non esecutato, e dovrà avvisare ex art. 498 c.p.c. tutti i creditori iscritti, ossia anche quelli del coniuge non esecutato.

Qualora impropriamente il procedente pignora la quota di metà, si dovrà dar corso al giudizio divisionale, e una volta accertata la non comoda divisibilità dei beni staggiti, si dovrà procedere alla vendita dell'intero in sede di giudizio divisorio.

Resta il dato che in sede di vendita forzata, al pari di quanto accade negli atti inter vivos, non può essere trasferita la quota di metà di un bene immobile ricadente nella comunione legale.

In questi termini, pertanto, l'opposizione non pare fondata e dunque non ricorrono gravi motivi per emettere il provvedimento di sospensione.

P.Q.M.

IL CASO.it

- non sospende la procedura esecutiva;
- assegna a parte opponente termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi.

Mantova, lì 5.05.2009